

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento viene redatto sulla base della Legge n. 689/1981, Legge n. 447/1995, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, della Legge Regionale n. 15/2001 e della Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002.

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, dell'art. 11 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e tenuto conto degli indirizzi della DGR 21 gennaio 2002, n. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ...”, definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dal DPCM 14.11.97, e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che si prevede non possano rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa.
2. Il regolamento si applica alle seguenti categorie di attività e/o sorgenti sonore:
 - a) lavorazioni disturbanti e/o utilizzo di macchinari rumorosi nell'ambito di cantieri edili, stradali e assimilabili;
 - b) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
 - c) manifestazioni a carattere temporaneo, comprendendo fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: i concerti, gli spettacoli (anche in movimento), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sindacali, quelle di partito o di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, i circhi, le manifestazioni sportive;
 - d) discoteche all'aperto;
 - e) attività musicali temporanee svolte all'aperto a supporto dell'attività principale di pubblici esercizi e/o circoli privati;
 - f) particolari sorgenti sonore, quali cannoncini antivolatili e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.
3. Lo svolgimento di attività temporanee rumorose o l'utilizzo di sorgenti non esplicitamente citate nel presente regolamento, ma riconducibili alle categorie sopra indicate, è soggetto alla medesima disciplina che si applica alle attività/sorgenti a cui possono essere assimilate.
4. Lo svolgimento di attività temporanee rumorose non classificabili in alcun modo nelle categorie disciplinate dal presente regolamento, qualora si preveda il superamento dei limiti acustici ordinari prescritti dalla vigente normativa, è consentito esclusivamente previo rilascio di deroga espressa ai limiti predetti.
5. Il regolamento non si applica:
 - a) alle attività temporanee effettuate nel rispetto dei limiti acustici ordinari previsti dal DPCM 14.11.97 e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio;
 - b) alle attività rumorose non temporanee, il cui esercizio resta subordinato al rispetto dei limiti ordinari e delle procedure amministrative previste dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico;
 - c) alle attività di individui che, nell'ambito di attività di natura privata, arrecano disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per attività temporanea rumorosa: qualsiasi attività, anche di natura non economica, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito e che, impiegando sorgenti di rumore di qualsiasi natura e/o effettuando operazioni rumorose, si prevede non possa rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa;
 - b) per sito: luogo in cui si svolge l'attività temporanea rumorosa;
 - c) per ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - d) per limiti temporali: il numero massimo di giorni/anno, la durata in ore e i limiti orari consentiti dal presente regolamento per lo svolgimento delle diverse attività temporanee rumorose considerate;
 - e) per valori limite (o limiti) acustici in deroga: gli specifici limiti stabiliti dal presente regolamento per le diverse attività temporanee rumorose considerate, fissati in deroga ai limiti acustici di emissione, di immissione (assoluti e differenziali) e di qualità previsti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale;
 - f) per valori limite (o limiti) acustici ordinari: i limiti di emissione, immissione (assoluti e differenziali) e di qualità prescritti dal DPCM 14.11.97 e dalla vigente classificazione acustica comunale del territorio;

SEZIONE 2: CANTIERI

Art. 3

GENERALITÀ

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, compresi quelli attivati per interventi sul verde pubblico e privato, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno di tutti i cantieri, compresi quelli indicati nell'art. 6, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Art. 4

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E VALORI LIMITE IN DEROGA

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e/o l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è consentita:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
 - festivi, nessuna fascia oraria consentita.
3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti, non dovrà mai essere superato il valore limite in deroga di 70 dB LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi occupati. Ai cantieri ubicati all'interno dei fabbricati, ove siano presenti ambienti abitativi occupati, si applica il limite di 65 dB LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e/o l'impiego di macchinari rumorosi, salvo deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 5 comma 2, dovranno essere rispettati i valori limite di immissione assoluti individuati dalla classificazione acustica.
5. In nessun caso, fatto salvo quanto specificato all'art. 14 comma 3b), si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).
6. In tutti i casi contemplati dal presente regolamento (ivi compresi i cantieri indicati all'art. 6), per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti e per garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività (es. installazione di schermi acustici fissi o mobili, incapsulaggi delle sorgenti, organizzazione spaziale e temporale del cantiere finalizzata a contenere le emissioni delle sorgenti e delle attività maggiormente rumorose e ad evitarne, ove possibile, la contemporaneità, ecc);
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data, almeno 48 ore prima, a cura del responsabile del legale rappresentante dell'impresa qualora non sia presente un coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate su tempi e modi di esecuzione delle stesse mediante, ad esempio, apposizione di avvisi presso le abitazioni limitrofe.

Art. 5

PROCEDURE

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati all'art. 4 è automaticamente derogata, senza necessità di ulteriori formalità rispetto a quelle previste dalla normativa edilizia di settore (comunicazione inizio lavori);
2. Qualora, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non sia possibile garantire il rispetto dei limiti acustici e/o temporali individuati all'art. 4, l'interessato può chiedere specifica autorizzazione in deroga;
3. La richiesta di deroga non può essere riferita all'attività del cantiere nel suo complesso, ma all'esecuzione di specifiche lavorazioni o all'utilizzo di specifici macchinari, quando, ad esempio, risulti tecnicamente impossibile interrompere i lavori o mettere in atto interventi di mitigazione acustica per garantire il rispetto dei limiti indicati all'art. 4. Fanno eccezione i lavori in economia, per i quali, in considerazione del fatto che le opere sono generalmente eseguite a cura del proprietario dell'immobile nei giorni di libertà dagli impegni lavorativi, è possibile, senza che siano adottate motivazioni di carattere eccezionale e a condizione che siano rispettati i limiti acustici di cui all'art. 4, concedere deroga alle limitazioni temporali stabilite per il sabato e i festivi.
 - Qualora l'istanza di deroga si riferisca ai soli limiti temporali, sarà predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, e dovrà essere presentata dall'interessato allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività per le quali si chiede la deroga; lo Sportello Unico per l'Edilizia si esprimerà entro 15 giorni dalla richiesta, rilasciando espressamente l'autorizzazione in deroga o respingendo motivatamente l'istanza.
 - Qualora la deroga sia richiesta per i limiti acustici, la richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività e dovrà essere corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. In questo caso il Servizio competente si esprimerà entro 45 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.
4. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 60 giorni/cantiere, anche non consecutivi;
5. Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, o per cantieri che si trovano in un contesto densamente urbanizzato e/o vicino a recettori sensibili, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, ovvero di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere;
6. Resta salvo il potere dell'Amministrazione Comunale di sospendere i lavori rumorosi qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della deroga automatica o dell'autorizzazione in deroga espressa;
7. E' vietato dare inizio alle attività di cantiere senza aver ottenuto, ove prevista, l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2;
8. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il cantiere ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
9. Lo sportello Unico per l'Edilizia (SUE), provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione e segnalerà al Servizio competente, per l'eventuale applicazione di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, i cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato qualora nelle vicinanze dei cantieri stessi vi siano recettori sensibili.

Art. 6
CASI PARTICOLARI

1. Sono derogati da qualsiasi limite temporale ed acustico, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art. 5, i cantieri attivati per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;
2. Sono derogati dai soli limiti temporali, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art. 5, i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni e/o i cantieri che distano almeno 300 m. dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00;

SEZIONE 3: ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 7

ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 8

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E VALORI LIMITE IN DEROGA

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla disciplina di cui alla presente sezione, come già indicato all'art. 1, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, i concerti, le discoteche all'aperto, i luna-park, gli spettacoli (anche in movimento), le celebrazioni, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza, le attività connesse al carnevale che impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nelle tabelle 1 e 2 allegate.

Non si considerano attività rumorose a carattere temporaneo, e pertanto non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, le iniziative che utilizzino solo il microfono per l'amplificazione vocale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tombole, presentazioni di libri, conferenze, purché rispettino i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa.

2. Sono altresì soggette alla presente disciplina, le manifestazioni all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale di bar, gelaterie, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai limiti temporali e acustici in deroga indicati per la categoria 5 nella tabella 2 allegata.

3. In via del tutto eccezionale (ad esempio in fase di prima sperimentazione dell'attività) il Comune potrà concedere deroghe, esclusivamente in forma espressa, anche per le manifestazioni al chiuso svolte a supporto dell'attività principale; la deroga deve essere richiesta con le modalità previste all'art. 10 comma 2).

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai seguenti limiti temporali e acustici in deroga:

Limiti di durata della manifestazione	max. 4 ore
Limiti orari	max. ore 23:30 (cessazione manifestazione)
Limiti in giorni	max. 6 (una tantum, non ripetibili anche se organizzati in annualità diverse) max. 2/settimana max. 2 consecutivi
Limiti acustici	max. 60 dB LAeq (TM ≥ 10') e 65 dB LASlow in facciata dell'edificio limitrofo più esposto; LASmax 108 dB Posizione più rumorosa occupabile dal pubblico 40 dB LAeq a finestra chiusa nell'ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso edificio ove si svolge l'attività

4. Le manifestazioni organizzate a qualsiasi titolo da circoli privati e associazioni, riconducibili alle categorie indicate nei commi 1, 2 e 3, rientrano nelle attività disciplinate dal presente regolamento; la loro effettuazione è pertanto assoggettata ai limiti e alle procedure amministrative specificate in questa sezione.
5. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico dovrà essere rispettato il limite massimo di 108 dB(A) LASlow.
6. In nessun caso, salvo quanto specificato all'art. 14 comma 3b), si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).

7. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 allegate, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
8. Al di fuori dei limiti temporali indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate (numero max. giorni/anno, durata e limite orario), e salvo eventuali deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 10 comma 2, devono essere rispettati i valori limite di immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale.
9. Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art. 10, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:
 - a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione (es. luna-park, feste di partito, spettacoli caratterizzati da attività e localizzazioni plurime, ecc.), gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - b) a nominare un responsabile della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli, durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
 - c) ad informare, almeno 48 ore prima, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose (es. concerti), le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.
10. Il Responsabile del Settore competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, procede, la prima volta anche contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati da manifestazioni che si svolgono tradizionalmente sul territorio comunale (es. luna-park, festa del Patrono, Mosto cotto, ecc.). Per ogni sito, congiuntamente al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio e, se del caso, al referente della Fondazione Campori, dell'Ufficio Sport e del Comando di Polizia Locale, valuta l'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni e, in osservanza ai criteri e ai limiti di cui alle tabelle 1 e 2 allegate, predispose un elenco in cui indica la tipologia, la denominazione e i limiti temporali (n. di giorni, durata e limite orario) di ciascuna manifestazione e lo propone all'organo competente per la sua approvazione.

Art. 9

PROCEDURE

1. Il Comune, solo in fase di prima applicazione del presente regolamento provvederà, a proprie spese, a fare eseguire una valutazione d'impatto acustico di tutte le manifestazioni storiche elencate in tabella 1, attestante il rispetto dei limiti acustici della medesima tabella 1. Tale valutazione sarà considerata valida anche per gli anni successivi, eccezion fatta nel caso in cui vi sia una modifica alle attività della manifestazione che comporti una variazione delle emissioni sonore, della propagazione sonora e delle condizioni ambientali con particolare attenzione ai recettori potenzialmente esposti; in questi casi la modifica dovrà essere comunicata allo SUE dal responsabile dell'attività e dovrà essere corredata da una nuova valutazione d'impatto acustico con oneri a cura degli organizzatori. Durante lo svolgimento delle manifestazioni l'Amministrazione comunale valuterà se effettuare verifiche a collaudo, attestanti il rispetto dei limiti imposti.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 8, fatto salvo quanto specificato all'art. 10, è oggetto di preventiva comunicazione, predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, da presentarsi all'Ufficio competente almeno 15 gg.

prima dell'inizio della manifestazione. In questo caso l'Ufficio competente provvederà a trasmettere una copia della comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al comando di Polizia Locale, senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della comunicazione comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.

3. Il responsabile organizzativo di una manifestazione temporanea che, per motivi eccezionali e documentabili, pur nell'ambito dei limiti in giorni consentiti (non derogabili), preveda di non essere in grado di garantire il rispetto dei limiti di durata e orario, o dei limiti acustici stabiliti dal presente regolamento, può chiedere autorizzazione in deroga all'Ufficio competente, presentando apposita istanza predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, corredando obbligatoriamente, se la deroga riguarda i limiti acustici, la richiesta con idonea documentazione d'impatto redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, entro 45 giorni dalla richiesta, dall'Ufficio Ambiente tramite l'Ufficio competente, acquisito necessariamente il parere di ARPA. Non verranno autorizzate le manifestazioni per cui Arpa abbia espresso parere non favorevole.
Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della richiesta di deroga comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.
4. Le manifestazioni in cui le sorgenti di rumore (pubblico escluso) sono ubicate entro un raggio di 100 metri dalle aree destinate ad attività sanitaria (strutture di accoglienza, ricovero, cura e assimilabili), salvo che non siano organizzate dalla struttura sanitaria stessa o non rientrino nei casi particolari di cui all'art. 10, devono essere sempre autorizzate in maniera espressa.
5. La responsabilità di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente sezione è assegnata al responsabile organizzativo della manifestazione.
6. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il luogo ove si svolge la manifestazione ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
7. L'Ufficio competente, provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione, collaborando con il Settore Ambiente per le eventuali problematiche di natura tecnica.

Art. 10

CASI PARTICOLARI

1. Sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nell'articolo 9:
 - a) le manifestazioni tradizionali inserite nell'elenco di cui alla Tabella 1 ivi allegata, a condizione che rispettino, in funzione dei siti in cui sono ubicate e della tipologia d'appartenenza, i limiti acustici in deroga e i limiti temporali stabiliti nelle tabelle 1 e 2 allegate;
 - b) le manifestazioni all'aperto organizzate nello stesso sito per un massimo di 3 giorni nell'arco di un anno, purché abbiano inizio dopo le ore 8:00, si esauriscano entro le ore 24:00, abbiano durata massima di 4 ore e rispettino i limiti previsti nell'allegata tab. 2 per i concerti con affluenza di pubblico fra 200 e 1.000 persone (cat. 2);
 - c) le manifestazioni, di cui all'allegata tab. 2 (cat. 1 e 2), organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 2:00 del 1° gennaio e rispettino i limiti previsti nell'allegata tab. 2 per le attività musicali all'aperto (cat. 5); tali manifestazioni, inoltre, non sono computate nel numero massimo di giorni per sito prescritto nelle allegate tabelle 1 e 2 per le varie tipologie d'attività;
2. Per le manifestazioni di cui sopra sussiste comunque l'obbligo di indicare all'Ufficio competente, il nominativo del responsabile organizzativo di cui all'art. 8 comma 9 lett. b).

3. Le manifestazioni effettuate in occasione della Fiera di Soliera e Arti Vive Festival sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nell'articolo 9 e, vista la valenza collettiva degli eventi e il numero limitato degli stessi, sono derogate per il solo limite orario fino alle ore 24:00.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11

CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'uso dei dissuasori sonori per i volatili è consentito, senza necessità di produrre comunicazione o istanza di deroga, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min.;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m. dalle stesse (esclusa residenza dell'interessato).

Art. 12

CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità autorizzative

- a. L'attivazione dei cannoni deve avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su richiesta di consorzi antigrandine.
- b. La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta dal legale rappresentante dei consorzi al Responsabile del Settore di competenza del Comune.
- c. Alla domanda di attivazione per ogni singolo cannone (ex novo, conseguente a spostamento,...) devono essere allegati i documenti di seguito elencati, pena l'inammissibilità della stessa:
 - 1) estratto autentico di mappa catastale in data non superiore a 6 mesi, con indicazione esatta del punto dove è prevista l'installazione del cannone;
 - 2) elenco (con indicazione del recapito telefonico) delle persone referenti e comunque reperibili per ogni singolo cannone;
 - 3) elaborato grafico con indicazione delle distanze tra la sorgente sonora (cannone) ed i primi recettori sensibili all'intorno, intendendo come tali :
 2. i confini comunali;
 3. le abitazioni private;
 4. i luoghi (anche di lavoro) con permanenza continuativa di persone (oltre 4 ore nell'arco della giornata);
 5. edifici pubblici o di uso pubblico;
 6. zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale come indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, con particolare attenzione alle oasi ecologiche;
 7. allevamenti produttivi, maneggi, pensionati per animali, ecc;
 8. attività produttive con lavorazioni di precisione;
 9. strade con esclusione di quelle private ad uso esclusivo degli aderenti al consorzio antigrandine;
 - 4) relazione tecnica descrittiva del cannone;
 - 5) documentazione previsionale di impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei limiti di cui all'art 5.3.3;
 - 6) copia della convenzione, accordo o altro documento che attesti la presenza di un rapporto tra il consorzio e un Ente/organismo competente e qualificato in meteorologia;
 - 7) documentazione attestante che ogni cannone per il quale si richiede l'autorizzazione è dotato di idonea strumentazione tecnica in grado di rilevare e registrare date e tempi di sparo, frequenze di sparo, livello di taratura delle strumentazioni e ogni altro dato che possa attestare il rispetto del regolamento per il funzionamento dei cannoni;
 - 8) certificato attestante che la strumentazione tecnica di cui al punto 7 non possa essere manomessa.
- d. L'atto con cui il Responsabile del Settore competente rilascia l'autorizzazione deve contenere:
 - 1) la descrizione sommaria delle attività per le quali si rilascia l'autorizzazione (attivazione, attivazione

conseguente a spostamento, ecc.), con specifico riferimento agli elaborati tecnici che costituiscono la richiesta e che quindi fanno parte integrante dell'autorizzazione;

2) l'esatta ubicazione ed identificazione catastale della posizione del cannone;

3) le eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dagli organi preposti al controllo (ARPA);

e. Il Responsabile del Settore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dei pareri degli organi di controllo.

f. I termini di cui sopra possono essere interrotti per richiesta di documentazione integrativa.

g. L'autorizzazione decade qualora la stessa non venga ritirata entro 60 giorni dal rilascio.

h. Si dispone che la durata di validità dell'autorizzazione decada il 31 ottobre di ogni anno.

i. Qualora non vi siano variazioni, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, di una dichiarazione ciò attestante.

2. Attivazione dei cannoni antigrandine: modalità di funzionamento

a. Il funzionamento dei cannoni antigrandine può avvenire soltanto su preventiva segnalazione di Ente/organismo competente e qualificato, secondo modalità e/o convenzioni da definirsi fra il suddetto Ente/organismo ed il legale rappresentante dei consorzi.

b. I consorzi si dovranno dotare, per ogni cannone, di un Registro preventivamente vidimato dall'Ufficio Ambiente del Comune su cui andranno annotati, entro il giorno successivo all'evento:

1) il giorno;

2) l'orario di inizio e fine sparo;

3) il numero dei colpi esplosivi;

4) le comunicazioni dell'Ente/organismo competente che hanno portato al funzionamento dell'impianto.

c. Dovrà essere altresì trasmesso al Comune da parte del Consorzio, entro 24 ore dal funzionamento del/i cannone/i copia del documento rilasciato dall'Ente/organismo competente e qualificato, che attesti la probabilità di eventi grandinigeni che hanno portato all'attivazione del/i cannone/i.

d. Il funzionamento dei cannoni deve essere segnalato, in tempo reale tramite invio di un messaggio fax al numero fax del centralino del Comune 059 565562 oppure tramite l'invio di una posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del Comune: info@comune.soliera.mo.it

e. Il Comune incarica per i controlli, attraverso il Referente di cui sopra, l'Ufficio di Polizia Municipale ed ARPA, in riferimento alle specifiche competenze.

f. Entro il giorno 10 di ogni mese dovrà essere consegnata copia aggiornata del Registro al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune.

g. Il funzionamento contemporaneo o comunque complessivo dei cannoni, dal momento della loro attivazione, dovrà essere limitato ad un periodo non superiore a 60 minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandinigeno e per un massimo di 120 minuti nell'arco della giornata compreso fra le 6 e le 22, con un intervallo minimo tra i diversi periodi di sparo di almeno 30 minuti;

h. E' fatto divieto di impiego dei cannoni dalle ore 22 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine, limitatamente ad un solo periodo di sparo di 45 minuti.

i. La frequenza di sparo massima consentita per ogni singolo cannone non può superare le 4 esplosioni al minuto.

l. il funzionamento dei cannoni è limitato a 7 mesi l'anno dal 1 aprile al 31 ottobre.

3. Attivazione dei cannoni antigrandine: numero e distanze

a. Il numero dei cannoni antigrandine installati sul territorio deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale e riportato con l'esatta ubicazione su apposita cartografia d'insieme (scala 1:10.000, con particolari 1:5000 sull'intorno dei singoli impianti).

b. Il posizionamento dei cannoni sul territorio comunale dovrà tenere conto delle analoghe installazioni effettuate sul territorio dei comuni limitrofi, al fine di ottimizzarne l'uso ed evitare sovrapposizioni sulle aree di confine.

c. L'area dove viene posizionato il cannone ed i relativi accessori dovrà essere recintata con rete e paletti metallici di altezza non inferiore a metri 1,80 e dotata di appositi cartelli che segnalino la presenza del cannone, la sua pericolosità, nonché la presenza di sostanze infiammabili.

d. I cannoni antigrandine devono essere installati ad una distanza minima di:

1) 1000 m da una postazione all'altra;

2) 300 m da:

▪ i confini comunali;

- le abitazioni private, escludendo quelle di proprietà degli aderenti al consorzio antigrandine ivi residenti; o disabitate di proprietà degli aderenti al consorzio.
- i luoghi (anche di lavoro) con permanenza continuativa di persone (oltre 4 ore nell'arco della giornata);
- edifici pubblici e di uso pubblico
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale come indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale, con particolare attenzione alle oasi ecologiche;
- allevamenti produttivi, maneggi, pensionati per animali, ecc;
- attività produttive con lavorazioni di precisione;

3) 200 m da

- a) fabbricati ad uso non abitativo o comunque non utilizzati quale ricovero bestiame escludendo quelli di proprietà degli aderenti al consorzio antigrandine.

4) 100 m da

- g) strade con esclusione di quelle private ad uso esclusivo degli aderenti al consorzio antigrandine;

e. I cannoni antigrandine devono rispettare i seguenti limiti di rumore:

5. in corrispondenza dei recettori di cui al punto 2) devono essere rispettati i valori limite di IV classe su ogni singola fascia oraria del periodo di riferimento diurno, durante il quale è ammesso il funzionamento dei cannoni;
6. in corrispondenza dei recettori di cui ai punti 3) e 4) devono essere rispettati i valori limite di V classe su ogni singola fascia oraria del periodo di riferimento diurno, durante il quale è ammesso il funzionamento dei cannoni.

f. I manometri degli strumenti devono essere tarati e piombati ai valori indicati dalla relazione tecnica descrittiva del cannone, a cura del personale del Comune.

g. Il personale delle Forze di Polizia dovrà sempre essere messo in grado di verificare i dati della strumentazione tecnica di ogni cannone

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

MISURE E CONTROLLI

1. I limiti acustici indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate e nelle tabelle di cui all'art. 8, commi 2 e 3, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98. Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata e deve essere verificato assumendo un tempo di misura (TM) 10';
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o di altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatto salvo quanto specificato all'art. 14 comma 3b), non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA, al Settore/Servizio Ambiente ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento saranno eseguiti, da un tecnico acustico incaricato all'uopo dal Comune, controlli a campione sul rispetto dei limiti acustici delle attività temporanee .

Art. 14

LIMITAZIONI

1. I limiti acustici e temporali definiti dal presente Regolamento non rappresentano, per chi svolge attività/manifestazioni temporanee, un diritto permanentemente acquisito o costituito al raggiungimento dei limiti suddetti. L'Amministrazione Comunale, infatti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, del riposo e delle attività delle persone, nonché per motivi di pubblica utilità, potrà limitare in ogni momento, mediante atti motivati emanati dai Settori/Servizi competenti (Settore Ambiente, Comando di Polizia Locale, Ufficio Polizia Amministrativa, ecc.), lo svolgimento di attività/manifestazioni temporanee rumorose e/o l'uso di particolari sorgenti sonore, anche se esercitate nel rispetto dei limiti acustici e temporali stabiliti nel presente atto.
2. Le limitazioni, in relazione alle situazioni da tutelare, potranno riguardare indifferentemente la tipologia di attività, la durata, gli orari, il numero massimo di giorni consentiti e i limiti acustici, prevedendo, ove ritenuto necessario, l'adozione obbligatoria di specifici interventi di mitigazione e/o di meccanismi di autocontrollo.
3. Nella redazione dei provvedimenti di limitazione, l'autorità comunale dovrà prioritariamente tenere in considerazione il contesto urbano e sociale esistente, per garantire una sufficiente tutela della salute, della sicurezza, del riposo e delle attività dei residenti; in subordine dovrà valutare la rilevanza e/o imprescindibilità dell'attività/manifestazione da svolgere, individuando, ove tale valutazione sia positiva, le condizioni organizzative, strutturali e gestionali entro le quali sia comunque possibile autorizzare l'effettuazione dell'attività in deroga ai limiti acustici di legge, anche in termini ridotti rispetto ai limiti massimi consentiti dal presente atto.
Nelle situazioni limite, potranno verificarsi i seguenti casi:
 - a) per salvaguardare lo svolgimento di una manifestazione/attività temporanea ritenuta rilevante e/o imprescindibile e al contempo tutelare il contesto al contorno, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione assoluti (diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono

ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione, derogando dai soli limiti differenziali (diurni e/o notturni);

b) ove l'attività/manifestazione temporanea non sia ritenuta rilevante e/o imprescindibile, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione (assoluti e differenziali, diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione.

4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare l'inibitoria parziale o totale dell'attività in caso di accertate violazioni ripetute più di tre (3) volte a qualsiasi norma del presente regolamento.

Art. 15 **SANZIONI**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, dell'art. 16 comma 1 let c) della Legge Regionale 15/2001 e dell'art. 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, con sanzioni amministrative definite in misura fissa, per ogni singolo articolo, così come di seguito:

2. Art. 4: la violazione alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alle disposizioni dell'art. 4 c. 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alle disposizioni dell'art. 4 ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alle disposizioni dell'art. 4 c. 6 lett a) e b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

3. Art. 5: la violazione alle disposizioni dell'art. 5 c. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alle disposizioni del comma 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100.

4. Art. 8:

la violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 258,23 e l'obbligo della cessazione dell'attività;

la violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 516,46 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;

- di Euro 516,46 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 8 c. 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- alla lettera a) di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- alla lettera b) di Euro 100,00;
- alla lettera c) di Euro 100,00.

5. Art. 9: la violazione alle disposizioni dell'art. 9 c. 3 e 4 (mancanza di autorizzazione espressa nei casi previsti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alla disposizione del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

6. Art. 10: la violazione alle disposizioni dell'art. 10 c. 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

7. Art. 11: la violazione alle disposizioni dell'art. 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- alla lettera a) di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- alla lettera b) di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

8. Art. 12: la violazione alle disposizioni dell'art. 12 comporta:

a) per l'omessa trasmissione, entro il termine indicato all'art. 12 comma 2 lettera c), del documento rilasciato dall'Ente/organismo competente e qualificato; per l'omessa segnalazione in tempo reale al Referente del Comune del funzionamento del/i cannone/i prevista all'art. 12 comma lettera d); per l'omessa consegna, entro la data prescritta all'art. 12 comma 2 lettera f) della copia del registro:7.260,00 Euro;

b) per il funzionamento del/i cannone/i senza documentata informazione da parte dell'ente/organismo competente e qualificato prevista dall'art. 12 comma 2 lettera a); per la omessa tenuta del registro presso ogni cannone prevista dall'art. 12 comma 2 lettera b); per la omessa compilazione del registro entro il giorno successivo all'evento prevista dall'art. 12 comma 2 lettera b); per il superamento dei limiti di rumore previsti dall'art. 12 comma 3 lettera e); per funzionamento del/i cannone/i per periodi/modalità difformi da quanto indicato all'art. 12 comma 2 lettere g), h), i); per il funzionamento del/i cannone/i oltre il periodo di validità dell'autorizzazione previsto dall'art. 12 comma 1 lettera h); per l'attivazione e l'uso del/i cannone/i qualora non sia funzionante il sistema di strumentazione tecnica previsto all'art. 12 comma 1 lettera c) punto VII., in grado di rilevare e registrare date e tempi di sparo, frequenze di sparo, livello di taratura delle strumentazioni e ogni altro dato che possa attestare il rispetto del regolamento per il funzionamento dei cannoni:1.000,00 Euro ed applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività;

c) per il funzionamento del cannone/i oltre il periodo di validità dell'autorizzazione: 1.500,00 Euro ed applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività;

d) per il funzionamento di cannoni senza autorizzazione: 10.329,00 Euro ed applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività;

d) si applica, inoltre, la sanzione accessoria della decadenza automatica dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- I. per il funzionamento di cannoni da un luogo diverso rispetto a quello autorizzato senza la preventiva nuova autorizzazione;
- II. per violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettere c), d), e), f);
- III. per tre violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 da parte dello stesso referente, l'autorizzazione per quel cannone decade;
- IV. per il funzionamento di cannone/i non munito/i di strumentazione prevista all'art. 12 comma 1 lettera c) punto VII.

Il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio dà comunicazione al legale rappresentante del Consorzio, precisando per quale cannone decade l'autorizzazione.

Art. 16

PROCEDURE DI APPLICAZIONE

DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

- 1) Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua la sanzione accessoria della cessazione dell'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
- 2) L'applicazione della sanzione accessoria avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
- 3) Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
- 5) Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

TABELLA 1: Aree di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) della L. 447/95 Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati . Nota (*): Il tempo indicato nella colonna "Durata" è comprensivo anche del periodo delle prove che non dovrà avvenire in orario di riposo notturno o pomeridiano.

SITO: denominazione e individuazione cartografica	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata (*)	N. Max. di gg/anno per sito	Limite in facciata dB LAeq (TM □ 10') misurazione media di 10 minuti	Limite in facciata dB LA_{slow}⁽³⁾ misurazione istantanea	Limite orario	Distanza in metri del punto R0 dagli altoparlanti	Livello di taratura in R0 Laeq (dBA)
1 - Area Fiera (Tav. 2-area 1 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	1	85	90	23:00	1	85/90
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16	70	75	23:30		
2 - Piazza Lusvardi (Tav. 2- area 5 della ZAC)	Concerti	> 1.000	4 h	Max 10	95	100	24:00 (*)	10	104
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	85
3 - Piazza Sassi (Tav. 2 - area 4 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	24:00 (*)	10	74
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	< 200	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	74
4 - Parco della Resistenza (Tav. 2 - area 6 della ZAC)	Concerti	> 200	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:00	10	102
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	> 200	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	87
5 - Parco Marianela e Parco del Monumento (Tav. 1-aree 10 e 11 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	Dir A 93 Dir B 90
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	Dir A 82 Dir B 85
6. Limidi area festa (Tav. 1- area 8 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	5	94
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	5	90
7 - Centro Civico di Sozzigalli (Tav. 1-area 14 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	Dir A 90 Dir B 90
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	Dir A 85 Dir B 85
8 - Piazza Ugo Sitti (Tav. 2-area 2 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:00	1	86
	Tutte le altre attività previste	< 200	4 h	Max 16 non	70	75	23:30	1	86

TABELLA 1: Aree di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) della L. 447/95 Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati . Nota (*): Il tempo indicato nella colonna "Durata" è comprensivo anche del periodo delle prove che non dovrà avvenire in orario di riposo notturno o pomeridiano.

	dall'art.8 comma 1			consecutivi					
9-Fossato del Castello (Tav 2-area 5 della ZAC)	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	< 200	4 h	Max 4 non consecutivi	70	75	23:30	1	79
10 – via Nenni (Tav 2-area 2 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	90
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:30	10	80
10 - Via Garibaldi (Tav 2-area 3 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	89
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:30	10	86
11 -Piazza Repubblica (Tav. 2 area 5 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	91
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	10	76
12 - Cortile del Castello (Tav. 2 -area 4 della ZAC)	Attività musicali	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:00	1	79
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	< 200	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	1	79
13.- Limidi area verde - parrocchia (Tav.1-area 9 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	10	Dir A 95 Dir B 95
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 10 non consecutivi	70	75	23:30	10	Dir A 85 Dir B 85
14. Sozzigalli area verde parrocchia (Tav. 1 – area 13 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	(**)	(**)
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	< 200	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	(**)	(**)
15. Soliera-area verde di fronte al centro sportivo solierese (Tav.2-area 7 della ZAC)	Concerti	< 200	4 h	Max 6 non consecutivi	70	75	23:00	(**)	(**)
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	< 200	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	(**)	(**)

TABELLA 1: Aree di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) della L. 447/95 Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati . Nota (*): Il tempo indicato nella colonna "Durata" è comprensivo anche del periodo delle prove che non dovrà avvenire in orario di riposo notturno o pomeridiano.

16. Parco urbano di Limidi (Tav.1-area 12 della ZAC)	Concerti	200÷1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00	(**)	(**)
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	(**)	(**)
17. Area verde Casa della Cultura (Tav.1-area 15 della ZAC)	Concerti	>1.000	4 h	Max 6 non consecutivi	95	100	24:00(*)	(**)	(**)
	Tutte le altre attività previste dall'art.8 comma 1	200÷1.000	4 h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30	(**)	(**)

(*) Le manifestazioni in occasione della Fiera di Soliera, Arti Vive Festival e quelle organizzate presso il parco della Casa della Cultura, vista l'importanza degli eventi, sono derogate dai vincoli imposti dalla presente tabella, per solo il limite orario relativo ai concerti, che viene portato dalle ore 23:00 alle ore 24:00

(**)Trattandosi di nuovo inserimento, i dati saranno inseriti e forniti ai gestori delle attività a seguito delle verifiche acustiche che saranno effettuate da parte del Comune di Soliera durante lo svolgimento delle iniziative più rumorose.

TABELLA 2: Altre Aree

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno per sito	Limite in facciata dB LAeq (TM □ 10²)	Limite in facciata dB LASlow⁽³⁾	Limite orario
1	Concerti/spettacoli	> 1000	4 h	Max 3 non consecutivi	95	100	23:00
2	Concerti/spettacoli	200÷1000	4 h	Max 6 non consecutivi	85	90	23:00
3	Discoteche e similari all'aperto	200÷1000	4h	Max 16 non consecutivi	70	75	23:30
4	Altre manifestazioni di cui all'art. 8. c.1 (celebrazioni, feste popolari, sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza)	-	4h	16	70	75	23:30
5	Manifestazioni all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	< 200	4h	16 (max. 2 consecutivi e max 2 a settimana)	70	75	23:30